

Distribuito da



Istituito e gestito da



# PIANO PENSIONE MONEYFARM

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo

Fondo Pensione (Codice Prodotto AGL\_MF\_PIP)

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5101

## Documento sulle Anticipazioni



PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

## **Allianz Global Life**

Società del gruppo Allianz SE, autorizzata all'esercizio dell'assicurazione sulla vita dalla Central Bank of Ireland - registrata al locale registro delle società con autorizzazione n. 458565 - Operante in Italia in regime di stabilimento nell'assicurazione sulla vita - iscritta all'albo imprese di assicurazione n. I.00078 - Sede secondaria di Trieste Largo Ugo Irneri, 1 34123 - Tel. +39 040 3175.660 - Fax +039 0407781.819 - CF, P.Iva, Registro imprese Trieste n. 01155610320

Dal momento in cui aderisci a **Piano Pensione Moneyfarm (PIP)** è importante fare in modo che la costruzione della tua pensione complementare giunga effettivamente a compimento.

La 'fase di accumulo' si conclude quindi - di norma - al momento del pensionamento, quando inizierà la 'fase di erogazione' (cioè il pagamento della pensione).

In generale, non puoi chiedere la restituzione della tua posizione, neanche in parte, tranne che nei casi di seguito indicati.

Il presente documento ha l'obiettivo di disciplinare le condizioni e modalità attraverso le quali richiedere una liquidazione anticipata della posizione individuale maturata in **Piano Pensione Moneyfarm**, sulla base delle disposizioni dell'art. 11, comma 7 del Decreto Legislativo 252/ 5 Dicembre 2005 e dell'articolo 13, comma 2 del Regolamento del PIP.

### CONDIZIONI PER OTTENERE L'ANTICIPAZIONE

Prima del pensionamento puoi fare affidamento sulle somme accumulate in **Piano Pensione Moneyfarm** richiedendo una anticipazione della tua posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la tua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre tue personali esigenze.

L'anticipazione può essere concessa dalla forma pensionistica complementare esclusivamente per:

- A. **spese sanitarie** a seguito di gravissime situazioni relative alla salute dell'Aderente, del suo coniuge e dei figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- B. **acquisto della prima casa** di abitazione per sé o per i figli;
- C. **spese** per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari **in materia edilizia** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, **relativamente alla prima casa di abitazione**;
- D. **ulteriori esigenze** degli Aderenti.

L'anticipazione di cui al punto A. del precedente comma può essere richiesta in **qualsiasi momento**.

Condizione essenziale per ottenere le Anticipazioni di cui ai punti B., C. e D. del precedente comma è che il periodo di iscrizione dell'Aderente sia pari ad **almeno otto anni** (c.d. "anzianità").

Ai fini del calcolo dell'anzianità necessaria per la richiesta delle Anticipazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia già esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

### IMPORTO DELL'ANTICIPAZIONE

L'importo massimo dell'anticipazione erogabile è pari a:

- 75% dell'ammontare della posizione individuale nei casi A., B., C.;
- 30% dell'ammontare della posizione individuale nel caso D.

Le somme percepite a titolo di anticipazione **non possono mai eccedere**, complessivamente, **il 75%** del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

L'ammontare delle somme corrisposte a titolo di anticipazione non può, comunque, essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti e documentati. L'anticipazione può essere richiesta dall'Aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere eventualmente reintegrate dall'Aderente in qualsiasi momento.

## **MODALITÀ DI RICHIESTA**

La richiesta di anticipazione viene inoltrata dall'Aderente attraverso il sito web del Distributore. Al momento della richiesta sarà necessario fornire la documentazione necessaria, prevista per ciascuna categoria di evento.

Una volta verificata la regolarità e completezza della documentazione fornita, la Compagnia provvederà ad erogare la prestazione richiesta, entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta, completa dell'intera documentazione.

Nel caso infatti la documentazione risultasse non corretta o incompleta, entro 30 giorni, la Compagnia invia all'Aderente richiesta di integrazione, e provvede all'erogazione dell'anticipazione entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione dell'integrazione richiesta.

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, la Compagnia non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.

L'importo erogato è da intendersi sempre al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente.

## **DESCRIZIONE DEGLI EVENTI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE ANTICIPAZIONI**

Vengono elencati qui di sotto gli eventi per i quali è possibile fare richiesta per un'anticipazione. Viene inoltre fornita la lista di documenti da produrre necessari per l'analisi della richiesta.

### **Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari**

L'anticipazione è concessa all'Aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'Aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

L'anticipazione può essere richiesta entro 90 giorni dall'effettuazione della spesa. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere necessario ed estremamente grave della terapia o dell'intervento;
- Fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, il "PIP" non ritenga opportuno corrispondere all'Aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento sulla base di preventivi (datati non oltre 6 mesi prima della richiesta di Anticipazione) fermo l'esigenza e l'impegno dell'Aderente di fornire successivamente

la documentazione fiscale comprovante la spesa sostenuta non oltre 12 mesi dalla data di emissione della fattura;

- Nel caso in cui l'Anticipazione sia richiesta per un soggetto diverso dall'Aderente (familiare fiscalmente a carico per l'associato pubblico ovvero coniuge o figli per l'associato privato), consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003, firmato dal soggetto a favore del quale viene richiesta l'Anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza;
- Copia del documento di identità e del codice fiscale dell'Aderente;
- In caso di spese sostenute dall'Aderente pubblico per il familiare fiscalmente a carico, stato di famiglia e dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo status di familiare fiscalmente a carico;
- In caso di spese sostenute dall'Aderente privato per il coniuge o i figli, stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con il Richiedente.

#### Acquisto della prima casa di abitazione per l'Aderente o per i figli

L'anticipazione è concessa all'Aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate. Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto. Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai presenti fini le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio. L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto, o dall'assegnazione limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'Aderente o del beneficiario dell'acquisto:

- Certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l'Aderente dichiara:
  - o Di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
  - o Di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni;
- Copia del documento di identità e del codice fiscale dell'Aderente.
- In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere esibito il rogito definitivo entro 60 giorni dalla stipula).
- In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre, in via provvisoria, copia del verbale dell'assemblea della cooperativa in cui è stata deliberata l'assegnazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'Aderente e dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, entro 60 giorni dalla stipula, dovrà prodursi copia dell'atto notarile di assegnazione dell'alloggio.
- In caso di costruzione in proprio, occorre allegare il permesso di costruire, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto e in via provvisoria i preventivi di spesa. In via definitiva, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati e, non appena possibile, la dichiarazione di fine lavori e il certificato di abitabilità/agibilità.

In caso di acquisto della prima abitazione per i figli dovrà essere allegato, inoltre:

- Copia del certificato di stato di famiglia, o altro documento, attestante il rapporto di parentela;

- Consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'Art.13 del D. Lgs. 196/2003, firmata dai figli per i quali si richiede l'Anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la legale rappresentanza.

In caso acquisto della prima abitazione da parte del coniuge in regime di comunione legale dei beni dovrà essere allegato, inoltre:

- Copia dell'estratto di matrimonio che attesti che i due soggetti siano in regime di comunione dei beni e che l'immobile ricada nello stesso;
- Consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'Art.13 del D. Lgs. 196/2003, firmata dai coniuge per il quale si richiede l'Anticipazione.

#### Ristrutturazione della prima casa

L'anticipazione è riconosciuta all'Aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sulla prima casa di abitazione. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al secondo periodo del paragrafo precedente, ancorché in concreto acquistata a titolo di successione ereditaria o di donazione.

A norma della legge sopracitata, costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'anticipazione i seguenti:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino delle modifiche delle destinazioni di uso;

c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica".

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;

- oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'Aderente:

- Copia dell'atto attestante la proprietà dell'immobile da ristrutturare (l'estratto della Conservatoria dei Registri Immobiliari, ovvero l'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione);
- Se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera condominiale di approvazione dei lavori e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- Copia del documento di identità e del codice fiscale dell'Aderente;
- Documentazione detrazione fiscale: in sostituzione della documentazione prevista dall'Art 1, comma 3, della legge n. 449/97 per fruire della detrazione di legge in sede di dichiarazione dei redditi, l'Aderente che richiede l'anticipo per ristrutturazione può produrre idonea autocertificazione. In tal caso il "PIP" si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dall'Aderente attraverso la richiesta di esibizione dei documenti previsti dalla normativa;
- Copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute, o delle attestazioni dei pagamenti condominiali; e/o
- Ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'Aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre:

- Copia del certificato di stato di famiglia, o altro documento rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela;
- Consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003, firmata dai figli per i quali si richiede l'Anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la legale rappresentanza.

In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione del coniuge in regime di comunione legale dei beni dovrà essere allegato, inoltre:

- Copia dell'estratto di matrimonio che attesti che i due soggetti siano in regime di comunione dei beni e che l'immobile ricada nello stesso;
- Consenso al trattamento dei dati personali secondo l'informativa resa ai sensi dell'Art.13 del D. Lgs. 196/2003, firmata dal coniuge per il quale si richiede l'Anticipazione;

#### Provvedimenti a favore degli aderenti alla previdenza complementare colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017

Il Decreto Legge n. 189/2016, coordinato con la Legge di conversione n. 229/2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", dispone, per tutti gli aderenti di previdenza complementare residenti nei Comuni elencati negli Allegati 1 e 2 al citato Decreto e riportati

di seguito per pronta evidenza, per un periodo transitorio di tre anni decorrente dal 24 agosto 2016, la possibilità di richiedere anticipazioni:

- per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001 (interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione, restauro e di risanamento conservativo, etc.) sulla prima casa di abitazione (per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata), e
- per ulteriori esigenze degli aderenti (per un importo non superiore al 30% della posizione individuale maturata), anche in assenza del requisito di otto anni di iscrizione a una forma pensionistica complementare.

Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni sopra dette si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità della casa di abitazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.

Le disposizioni sopra dette possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati nell'allegato 1, 2 e 2-bis del sopra citato decreto e riportati di seguito per pronta evidenza, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

#### **Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (Decreto Legge n. 189/2016 - Allegato 1)**

- Regione Abruzzo: Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:  
1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE).
- Regione Lazio: Sub ambito territoriale Monti Reatini:  
9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoto (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI).
- Regione Marche: Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:  
19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP).
- Regione Marche: Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:  
34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC).
- Regione Umbria: Area Val Nerina:  
49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).



**Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (Decreto Legge n. 189/2016 – Allegato 2)**

- Regione Abruzzo:  
1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo;
- Regione Lazio:  
7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI);
- Regione Marche:  
12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D'esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC);
- Regione Umbria  
69. Spoleto (PG).

**Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (Decreto Legge n. 189/2016 - Allegato 2-bis)**

- Regione Abruzzo:  
1. Barete (AQ); 2. Cagnano Amiterno (AQ); 3. Pizzoli (AQ); 4. Farindola (PE); 5. Castelcastagna (TE); 6. Colledara (TE); 7. Isola del Gran Sasso (TE); 8. Pietracamela (TE); 9. Fano Adriano (TE).



***Allianz Global Life dac***

Maple House, Temple Road, Blackrock,  
Dublino - IRLANDA

Società del gruppo Allianz SE, autorizzata  
all'esercizio dell'assicurazione sulla vita  
dalla Central Bank of Ireland - registrata al  
locale registro delle società con  
autorizzazione n. 458565.

Operante in Italia in regime di stabilimento  
nell'assicurazione sulla vita – iscritta  
all'albo imprese di assicurazione n. I.00078  
- Sede secondaria di Trieste Largo Ugo  
Irneri, 1 34123 - Tel. +39 040 3175.660 - Fax  
+039 0407781.819 - CF, P.Iva, Registro  
imprese Trieste n. 01155610320  
[www.allianzgloballife.com](http://www.allianzgloballife.com)